

# PROGITEC s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI  
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N.  
231

**ORGANISMO DI VIGILANZA**  
**Flussi informativi e Controlli**

### **1.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e Revoca**

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza dell'azienda, istituito ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, è un organismo collegiale con funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione e sul rispetto del modello, caratterizzato dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri;
- l'organo amministrativo, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'organo amministrativo.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Organo amministrativo. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Organo amministrativo. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

I componenti nominano all'interno un presidente e un segretario.

Relativamente alla nomina, alla revoca ed alla sostituzione di un componente dell'organismo decide con delibera l'organo amministrativo.

È causa d'ineleggibilità ovvero di decadenza dalla carica di componente di tale organismo, una sentenza di condanna anche patteggiata, pur se non passata in giudicato, conseguente alla commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Sono, altresì, causa di ineleggibilità ovvero di decadenza le situazioni di conflitto di interesse con l'azienda o i rapporti di parentela con i componenti dell'Organo amministrativo e/o di ogni altro organismo sociale.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza venga a trovarsi in una situazione d'incompatibilità con la carica, l'organo amministrativo procederà alla sua sostituzione.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, per ciascun componente, si intende coincidente con la durata in carica dell'organo amministrativo che li ha nominati.

I componenti dell'Organismo sono immediatamente rieleggibili.

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo amministrativo. Ai membri dell'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

#### **NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN PROGITEC s.r.l.**

In data \_\_\_\_\_ il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza ha assunto l'incarico in data \_\_\_\_\_ nella seguente composizione:

- Dott. Agatino Pappalardo (Presidente);

- Dott. Natale Costanzo.

## **1.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è un organismo dell'ente, come detto, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo nonché, di curarne l'aggiornamento.

Tale Organismo, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila tra l'altro:

- sull'osservanza del Modello e sulla sua effettiva attuazione da parte delle funzioni interessate della società e sul relativo aggiornamento;
- sull'effettiva efficacia e capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa in relazione alla struttura aziendale e al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello e dei processi di controllo, proponendo all'organo amministrativo, sulla base di verifiche e laddove se ne riscontri l'esigenza, le modifiche o integrazioni ritenute opportune.
- sull'effettiva formazione del personale con riguardo al Modello, alle procedure, al Decreto e alla normativa da questo richiamata.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, ha il compito di:

- 1) assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della società, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del D.Lgs. 231/2001, attraverso la valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali di controllo rilevanti, nonché la conformità delle operazioni, sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali, sia alle normative interne ed esterne;
- 2) curare l'aggiornamento del Modello e delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso e formulare osservazioni e suggerimenti in proposito, verificando l'attuazione ed efficacia

delle soluzioni proposte; in particolare, tale attività deve essere compiuta in ipotesi di significative violazioni del modello organizzativo, di significative modifiche dell'assetto organizzativo societario o dell'attività, di modifiche normative rilevanti che abbiano incidenza sui contenuti del D.Lgs. 231/2001;

3) richiedere che le funzioni societarie competenti instaurino gli eventuali procedimenti disciplinari, ai sensi di legge, di contratto collettivo e del presente modello, idonei a sanzionare il mancato rispetto dei protocolli indicati nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico;

4) predisporre, tramite le funzioni competenti, un efficace sistema di comunicazione interna che, garantendo la massima riservatezza e tutela del segnalante, permetta a tutti coloro che vengano a conoscenza di situazioni illecite, nonché di situazioni non conformi al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico adottati, di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia rilevante ai fini del Decreto quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle emergenti da: risultanze dell'attività di controllo (attività di monitoraggio, report riepilogativi, etc.); anomalie riscontrate nello svolgimento delle varie attività; decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o Dipendenti per procedimenti relativi a reati previsti dal Decreto; provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità; modifiche organizzative/procedurali riferibili al Decreto;

5) documentare l'attività effettuata ai fini dell'attuazione del modello, gli incontri e le riunioni con i vertici societari, nonché l'attività di comunicazione ed informazione con gli stessi;

6) archiviare e custodire tutta la documentazione acquisita.

Al fine di realizzare i compiti attribuiti, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale,

fermo restando che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento del suddetto organismo.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si avvale dell'ausilio delle diverse funzioni aziendali interne, seguendo appositi protocolli, elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di audit.

A seguito dell'attività delle funzioni responsabili indicate nel Modello, l'Organismo di Vigilanza analizza il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati devono essere segnalati ai responsabili delle funzioni aziendali interessate, al fine di rendere più efficienti ed efficaci l'applicazione delle regole. L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di chiedere ai suddetti responsabili aziendali di inserire nei propri protocolli verifiche specifiche volte, in particolare per le Aree a Rischio, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza ha accesso, tramite le funzioni aziendali, senza preventiva autorizzazione, a tutte le attività svolte dalla società e alla relativa documentazione. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti. Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza viene attribuito un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dal modello in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate. In caso di necessità eccedenti, il C.d.A. porrà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza gli importi necessari.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi è rimessa al regolamento interno dell'organismo.

### **1.3. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

Almeno DUE VOLTE l'anno, l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per l'Organo amministrativo sull'attività svolta. Il suddetto organismo, inoltre, effettua un

rapporto scritto anche nelle ipotesi in cui ritiene necessario un adeguamento del sistema di controllo o, a sua discrezione, nei casi in cui lo ritiene opportuno. Lo stesso organismo, comunque, aggiorna costantemente anche oralmente i vertici aziendali sulla attività compiuta e da compiersi. Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente agli altri soggetti individuati.

#### **1.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi societari e dei collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I dipendenti e gli organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati contemplati dal suddetto decreto, nonché le notizie relative alle ipotesi di violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel Modello;
- i collaboratori esterni sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- le segnalazioni devono essere fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente all'Organismo di Vigilanza. In caso di mancata canalizzazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte del superiore gerarchico o, comunque, nei casi in cui il dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione può essere fatta direttamente dal dipendente all'Organismo di Vigilanza; Si osservano le disposizioni previste dall'istituto del c.d. *whistleblowing*.
- i collaboratori esterni, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- in caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza, verificando quanto esse appaiano dettagliate e verosimili. Si osservano le disposizioni previste dall'istituto del c.d. *whistleblowing*.
- la società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Si osservano le disposizioni previste dall'istituto del c.d. *whistleblowing*.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli organi societari, i dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i collaboratori esterni devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal decreto in oggetto qualora tali indagini coinvolgano la società o suoi dipendenti od organi societari;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto; infine, tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta elaborate dall'azienda e contenuti nel Modello e nel

Codice Etico possono effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di Vigilanza, utilizzando i contatti comunicati dallo stesso Organismo e indicati sul sito internet dell'azienda.

I soggetti individuati quali competenti funzionari responsabili in relazione alle aree a rischio individuate nel Modello, devono effettuare comunque una reportistica a cadenza trimestrale nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, tale reportistica, deve riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità.

L'Organismo di Vigilanza deve, altresì, ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentire di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

L'organismo di vigilanza è tenuto a documentare tutte le informazioni ricevute che, a sua discrezione, ritiene rilevanti ai fini dell'attuazione del modello ed a un suo eventuale adeguamento.

Infine, è necessario sottolineare che l'obbligo di informare l'Organismo di vigilanza di eventuali comportamenti contrari al Modello Organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Tali norme stabiliscono che:

- 1. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.*
- 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104 C.C.)*
- 3. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio." (art. 2105 C.C.).*

Pertanto, tale obbligo di informazione, oltre a essere espressamente previsto nel modello in oggetto, costituisce un dovere del prestatore di lavoro esplicitamente previsto nel codice civile.

### **1.5. Controlli periodici**

L'Organismo di vigilanza, oltre ad effettuare il controllo periodico sull'attuazione del modello, consistente nella verifica della corrispondenza tra i protocolli astratti e le condotte poste in essere in concreto nell'esercizio dell'attività d'impresa, compie controlli a campione volti a individuare l'effettiva capacità del modello a prevenire i reati risultati, a seguito di mappatura, a rischio di commissione. A tal fine il suddetto organismo periodicamente acquisisce la documentazione che ritiene necessaria nelle aree di volta in volta analizzate ed interloquisce con i vertici aziendali e con i dipendenti in relazione all'attività compiuta e da compiersi. L'esito di tale attività di controllo comporta la redazione di un report scritto da destinarsi ai vertici aziendali con cadenza semestrale relativo all'effettività del modello, alla sua efficacia ed all'eventuale necessità di implementazione dello stesso. A loro volta i vertici aziendali sono tenuti a riferire all'organismo eventuali mutamenti nell'assetto organizzativo ed ogni altra informazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001.

## **2. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **2.1.1. Richieste ad enti pubblici di autorizzazioni, concessioni, e/o provvedimenti o atti amministrativi**

#### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, preferibilmente all'inizio di ogni anno solare, è obbligato a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza su:

- provvedimenti della P.A. per il rilascio di concessioni e autorizzazioni;
- controlli svolti su quest'ambito dagli organi di controllo.

Si precisa altresì, che all'Organismo di Vigilanza vengono fatte pervenire, senza ritardo, le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi, nonché eventuali revoche di concessioni e autorizzazioni o da parte della P.A.

Inoltre, nel caso in cui i responsabili vengano a conoscenza, diretta o indiretta, di uno degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001, ovvero di notizie fornite dagli organi di polizia giudiziaria sulla commissione di reati a rischio impatto aziendale, sono obbligati a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

### **2.1.2. Rapporti finalizzati alla gestione dei contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici**

#### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

In relazione a quanto disposto nella sezione del Modello, il Consiglio di Amministrazione deve impegnarsi a fornire costanti flussi informativi all'Organismo di Vigilanza contenenti:

- elenco delle gare ad evidenza pubblica alle quali ha partecipato la società e la loro conclusione;
- elenco dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti;
- risultanze delle verifiche e ispezioni della P.A. inerenti a gare ad evidenza pubblica.

Si precisa altresì che devono essere fornite immediatamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative a situazioni di non conformità o inadeguatezza al Modello e alle relative procedure.

### **2.1.3. Ottemperamento degli obblighi fiscali e previdenziali**

#### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità semestrale, è obbligato a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza su:

- eventuali cartelle di pagamento e avvisi di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e previdenziali;
- elenco ed esiti di eventuali accertamenti, verifiche e ispezioni da parte della PA.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza vengono fatte pervenire, senza ritardo, le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.

### **2.1.4. Conduzione di contenziosi giudiziari o stragiudiziali**

#### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, è obbligato a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza su:

- eventuali contenziosi pendenti, ovvero conclusi con la P.A.;
- i legali e consulenti impegnati nella gestione del contenzioso.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza vengono fatte pervenire, senza ritardo, le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.

## **2.2. Attività di verifiche e ispezioni**

### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione e il R.S.P.P., con periodicità semestrale, sono obbligati a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza su:

- ispezioni, verifiche e contestazioni mosse dalla P.A., con indicazione dell'esito e delle eventuali sanzioni.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza vengono fatte pervenire, senza ritardo, le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.

### **2.2.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Sezione; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Sezione;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Sezione. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commettabili;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

### **3. REATI SOCIETARI**

#### **3.1. Gestione amministrativa e fiscale**

##### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza:

- in occasione della redazione del bilancio:
  - dei dati o saldi anomali riscontrati ed eventuali chiarimenti forniti da consulenti esterni;
  - dei dettagli su cartelle di pagamento o dichiarazioni fiscali irregolari.
- Con periodicità annuale:
  - apertura o chiusura di contratti di leasing, finanziamenti o mutui;
  - esito di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità competenti.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza vengono fatte pervenire, senza ritardo, le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.

##### **3.1.1. Verifiche, ispezioni da parte degli enti pubblici o autorità di vigilanza**

Cfr. Sezione, Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, par. 2.2.

##### **3.1.2. Gestione e acquisti di beni e servizi**

Cfr. Sezione, Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cap. 6.

#### **4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE**

##### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

IL Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cadenza annuale, è obbligato ad informare l'organismo di Vigilanza quanto a:

- aggiornamento del DVR;
- le eventuali non conformità rilevate dalle verifiche e ispezioni di enti pubblici;
- le eventuali scadenze e i risultati delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

##### **4.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Sezione e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente ed almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

## **5. REATI AMBIENTALI**

### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato ad informare, con periodicità semestrale, l'Organismo di Vigilanza quanto a:

- eventuali sanzioni o non conformità rilevate dalle verifiche e ispezioni di enti pubblici;
- report su incidenti e azioni correttive adottate;
- report su scadenze, modalità e contenuti delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

#### **5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Sezione:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Sezione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato, con periodicità annuale, a tenere informato l'Organismo di Vigilanza sulle operazioni di acquisto avvenute in deroga alle fasi procedurali del Modello.

#### **6.1. Consulenza e prestazioni professionali**

### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, è obbligato a tenere informato l'Organismo di Vigilanza su:

- incarichi singoli con valore superiore ad € 30.000,00 ovvero incarichi cumulati con valore superiore alla soglia;
- incarichi assegnati su segnalazione della P.A.

#### **6.1.1. Flussi finanziari e rapporti con le banche**

### **❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, è obbligato ad informare l'Organismo di Vigilanza su:

- finanziamenti effettuati;
- gestione di conti correnti;
- funzioni aziendali che possano richiedere flussi finanziari;
- report sulle giacenze di casse.

## 6.2. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *octies*, deve:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla Uif le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del decreto antiriciclaggio di cui ha notizia.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **7. REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

### **7.1.1. Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato provenienti da paesi extra UE**

Cfr. Sezione, Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cap. 6.

## **8. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **8.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24 *bis* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24bis del decreto; con riferimento a tale punto, l'organismo di vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente sezione, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili individuate nella presente sezione;

- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. normativa aziendale e modulistica) per la prevenzione dei delitti informatici in costante coordinamento con le funzioni sicurezza informatica ed internal audit;
- consultarsi con il responsabile della sicurezza informatica e/o del servizio sistemi informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'organismo di vigilanza;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **9. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

*Non si prevedono specifici protocolli o procedure*

## **10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **10.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **11. REATI DI FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO**

### **11.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **12. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **12.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Sezione, si attiverà per adeguare la presente Sezione e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **13. REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **13.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *quater* del Decreto, sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **14. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE**

### **14.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **15.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale.

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.lgs.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

## **16. REATI TRANSNAZIONALI**

### **16.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.